

**Relazione del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Seat  
Pagine Gialle S.p.A. per l'assemblea del 11, 12 e 13 aprile 2012**

**10 marzo 2012**

**Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio Seat Pagine Gialle S.p.A.  
11, 12 e 12 aprile 2012**

Signori soci,

siete stati convocati in Assemblea Speciale per deliberare sui due punti al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Ristrutturazione finanziaria della società e accordo con i creditori: valutazione, per quanto di competenza della categoria; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del Fondo Comune ex Art. 146 D.Lgs 58/1998 (TUF)

\*\*\*\*\*

**Punto 1 – RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA E ACCORDO CON I CREDITORI**

Signori soci,

il rappresentante comune – per consentire un'ampia dialettica endo-societaria - ha ritenuto di chiedere al Consiglio di Amministrazione un'illustrazione dell'accordo raggiunto con i creditori relativamente alla ristrutturazione finanziaria della società'.

Alla data di pubblicazione dell' avviso e' noto che la proposta finale di ristrutturazione presentata dalla società' ha ricevuto adesioni superiori al 75% di parti interessate del creditore bancario senior e degli obbligazionisti Lighthouse nonche' superiori al 97% dei titolari delle obbligazioni senior secured e pieno supporto da parte degli azionisti di riferimento (CVC, Permira, Alfieri Investitori Associati).

Alla data di svolgimento dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio si conosceranno, inoltre, gli esiti delle assemblee degli obbligazionisti – previste per i giorni 29 e 30 marzo – convocate per approvare il risultato della raccolta consensi, e la società' - avendo ottenuto i livelli di adesione necessari - avra' potuto avviare la fase implementativa dell'operazione di ristrutturazione.

In tale fase la categoria deve essere posta in grado di valutare se esiste una potenziale natura lesiva dei propri interessi e se le ipotesi di ristrutturazione – che dovranno essere oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria - debbano richiedere anche l'approvazione della categoria di azioni di risparmio.

Il rappresentante potrà essere incaricato dai soci ad assumere ogni opportuna iniziativa per supportare la società ad individuare modalità, che possano essere comunque approvate o accettate dalla categoria, al fine di evitare l'insorgere di successivi contenziosi.

Il rappresentante comune ha invitato gli amministratori a partecipare all'assemblea e fornire eventuale informazioni e documentazione di supporto, i signori soci potranno richiedere ogni ulteriore informazione utile.

### **Proposta di delibera relativa al primo punto dell'ordine del giorno**

Questo punto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, non necessita di deliberazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

A seguito del dibattito potrà eventualmente essere individuato uno specifico mandato al rappresentante comune volto ad avviare un confronto con la società e con gli altri stakeholder (banche ed obbligazionisti), al fine di individuare le soluzioni idonee a non comprimere i diritti della categoria, nel rispetto dell'autonomia negoziale.

In particolare dovrà essere valutata la modalità di assegnazione ai soci di warrant o di azioni ex conversione e la eventuale limitazione del diritto al dividendo, concordata con i creditori sociali

### **Punto 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO COMUNE**

Signori soci,

siete stati convocati in Assemblea Speciale per deliberare in merito alla proposta di costituzione del Fondo ex Art. 146 D.Lgs 58/1998 (TUF).

L'art. 146 comma 1 del TUF prevede che l'assemblea speciale deliberi, tra l'altro, "sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo".

Il Fondo è necessario a dotare il Rappresentante comune delle risorse necessarie a svolgere la propria funzione; in tal proposito va evidenziato che:

▲ gli interessi degli azionisti di risparmio, data la particolarità di questa tipologia di azioni, non sono necessariamente allineati con quelli degli azionisti ordinari o del management;

▲ gli azionisti di risparmio sono privi del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società, e trovano nel Rappresentante comune (e nel fondo) uno strumento a tutela dei propri interessi;

▲ il fondo ha il chiaro scopo di garantire al Rappresentante comune l'autonomia operativa ed i mezzi eventualmente necessari per difendere gli interessi della categoria, anche nell'eventualità di una contrapposizione con la società stessa, ma non esclusivamente a tale fine.

Il coinvolgimento della società in una complessa operazione di ristrutturazione finanziaria che ha visto la necessità, in alcuni momenti, di avviare colloqui preliminari con il Ministero per lo Sviluppo Economico per un eventuale avvio delle procedure straordinarie previste dalla legge, ha reso evidente la necessità di dotare la categoria di azionisti di risparmio dello strumento di tutela principe previsto dalla legge. Questo infatti garantisce al rappresentante comune la possibilità di – solo se, ovviamente, necessario - fare ricorso a professionalità specializzate per

valutare e garantire la salvaguardia dei diritti degli azionisti di risparmio così come previsto dagli artt. 2418 comma 2 Cod. Civ e 146 comma 1 lettera c TUF.

Ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. c) del TUF, il fondo deve essere anticipato dalla società, che potrà – a seguito di apposita decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione - decidere se farsi carico dello stesso o di rivalersi sulla quota di dividendo eccedente il minimo garantito alle azioni di risparmio.

Tenendo conto che per il triennio in corso (2010-2012), in assenza di un fondo deliberato, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, la società ha deciso di farsi carico del compenso oltre le spese nel limite di Eur 20.000, il Rappresentante Comune, a seguito della deliberazione dei signori soci farà formale richiesta alla società di farsi carico dell'importo del Fondo deliberato.

Il Fondo può essere – a seconda dei casi – gestito autonomamente dal Rappresentante Comune, ovvero amministrato dalla società. In tale ipotesi, deve essere garantita al Rappresentante comune la massima autonomia nell'utilizzo dello stesso, attraverso procedure che non prevedano una preventiva approvazione della spesa da parte della società.

La responsabilità dell'utilizzo del Fondo spetta al Rappresentante comune, che è chiamato a rendicontarne all'assemblea.

Allo scopo di individuare un ammontare congruo per il Fondo comune e' necessario tenere presente che l'ammontare deve garantire un'adeguata autonomia operativa del Rappresentante comune e deve essere potenzialmente sufficiente a sostenere il costo degli apporti professionali richiesti a valutare eventuali operazioni potenzialmente lesive degli interessi della categoria.

Nell'insieme delle società quotate italiane aventi azioni di risparmio esiste una casistica molto varia per quanto concerne il Fondo Comune ex art. 146 TUF che – nei casi in cui un Fondo e' deliberato – vede valori che vanno da un minimo di Euro 5.000 ad un massimo di Euro 2.000.000.

E' importante precisare che il valore del Fondo, in ogni caso, costituisce un mero tetto di spesa massimo per il Rappresentante che non si trasforma, in ogni singolo esercizio, necessariamente in una spesa effettiva. Il Rappresentante infatti può spendere nulla o parte della somma allocata e sulle voci di spesa e' tenuto a rendicontare ai soci alla fine del triennio.

A titolo di esempio – e senza prendere in considerazione alcuna eventualità di contenzioso - , e' lecito immaginare che, nel corso dei prossimi mesi – quando gli aspetti tecnici della ristrutturazione finanziaria saranno resi noti, sarà necessario fare ricorso a competenze professionali specifiche per valutarli ed escludere una lesione degli interessi – sia patrimoniali che amministrativi – delle azioni di risparmio.

### **Proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno**

Si riporta qui di seguito il testo di delibera che i soci saranno invitati ad approvare:

“L'assemblea degli azionisti di risparmio di Seat Pagine Gialle S.p.A.

Delibera

di costituire un fondo ex art 146 TUF e di stabilire in Euro .....<sup>(1)</sup> l'ammontare del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio Seat Pagine Gialle S.p.A..

Il fondo - ove utilizzato nel corso di un esercizio – dovrà essere reintegrato all'importo originario alla data di chiusura dell'esercizio medesimo. Gli importi relativi alla costituzione del fondo ed alla sua reintegrazione saranno anticipati dalla Società, che potrà rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio ai sensi di legge.”

<sup>(1)</sup> L' ammontare del fondo potra' essere stabilito sulla base delle proposte che saranno avanzate dai soci prima e nel corso dell'assemblea.

***Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio  
Seat Pagine Gialle Seat  
(Stella d'Atri)***

